

# UN DDL AL SENATO SULLE COMPETENZE IN MATERIA DI EDILIZIA

**I** geometri potranno occuparsi di progettazione architettonica e strutturale, collaudo statico, ristrutturazioni. Le loro competenze saranno limitate agli edifici fino a 5000 metri cubi, fino a tre piani fuori terra in zona non sismica e fino a due piani fuori terra in zona sismica. È quanto propone il disegno di legge n. 1865 “Disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23”.

In risposta alle immediate proteste dei tecnici laureati la prima firmataria dell’iniziativa legislativa, la senatrice Simona Vicari, ha dichiarato che proprio attraverso il progetto di legge sarà possibile:

“... far luce su tutti quegli aspetti normativi che da troppo tempo oramai restavano sepolti nel cono d’ombra di regolamenti divenuti obsoleti”.

Per fornire ai colleghi una documentazione adeguata sulle competenze nelle pagine che seguono è pubblicata un’ampia documentazione liberamente tratta da un testo predisposto dal CNGeGL.

## GEOMETRI: UN DDL NE DIFENDE LE COMPETENZE

**I geometri possono occuparsi di progettazione architettonica e strutturale, collaudo statico, ristrutturazioni: è quanto propone il ddl n. 1865, prima firmataria la sen. Simona Vicari. Immedie le proteste dei tecnici laureati.**

**Marco D'Alesio**

**C**on l'intento di mettere fine all'annosa questione delle nostre competenze professionali in materia di edilizia e far chiarezza sul ruolo delle diverse figure dei professionisti tecnici, è stato presentato il disegno di legge n. 1865 - d'iniziativa di alcuni senatori della maggioranza - recante "Disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali...". La prima firmataria del ddl è la Sen. Simona Vicari che, con grande senso di responsabilità e profonda conoscenza del tema, ha inteso "...attraverso il progetto di legge, far luce su tutti quegli aspetti normativi che da troppo tempo oramai restavano sepolti nel cono d'ombra di regolamenti divenuti obsoleti". La proposta, infatti, fissando dei criteri specifici, non limita il campo di operatività di alcuna professione, semmai riduce la portata di eventuali invasioni di campo da parte di categorie professionali contigue.

Puntualmente, la presentazione in Senato del ddl ha scatenato la dura protesta degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri che hanno espresso tutta la loro contrarietà al provvedimento proposto, con interventi presso il Governo e a mezzo stampa.

Fin qui siamo di fronte ad un copione conosciuto, mentre la reale misura del clima di livore dilagato sul web è l'assurda campagna di aggressione nei confronti della Senatrice Vicari, sul piano personale, e anche professionale in quanto iscritta all'Ordine degli Architetti.

In questa situazione il Collegio ha ritenuto opportuno invitare gli iscritti ad esprimere la loro solidarietà alla Senatrice, per sostenere la sua proposta di Legge che apre finalmente la discussione sulle competenze del geometra ed è finalizzata alla difesa della nostra professionalità nel settore edile.

Va ricordata l'azione del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati per giungere alla presentazione del disegno di legge al Senato che ora dovrà affrontare il lungo e tortuoso iter parlamentare, e certamente non ci nascondiamo le difficoltà che si incontrano quotidianamente di fronte a una giurisprudenza particolarmente variabile e controversa. Sarebbe poco lungimirante limitarsi a valutare solo le sentenze che riconoscono ai professionisti diplomati competenze in materia di edilizia, poiché conosciamo benissimo l'esistenza di diverse sentenze che vanno nella direzione contraria, soprattutto del giudice civile. Per questo motivo ritengo utile soffermarmi sul

tema per suggerire alcuni rimedi per fronteggiare il problema. La cosa più ovvia, viste le nostre competenze, è progettare edifici in muratura che offrono migliori garanzie dal punto di vista del contenimento dei consumi energetici, avendo meno ponti termici, ed una maggiore rapidità di esecuzione, considerando che la struttura ne costituisce anche la tamponatura.

Negli altri casi, per interventi ai limiti delle competenze, è opportuno sottoscrivere più disciplinari d'incarico, uno per ogni fase della prestazione professionale, in modo che se il giudice dovesse riconoscere l'incompetenza del tecnico diplomato alla progettazione, e conseguentemente annullare il contratto tra professionista e committente, sarà solo una fase della prestazione che verrà messa in discussione, rimanendo il professionista incaricato delle altre prestazioni, quali la contabilità, l'accatastamento, le procedure per il rilascio del certificato di agibilità, il coordinamento per la sicurezza, ecc.

Nel caso di collaborazione tra professionisti, prevista dall'articolo 11 della Legge 144 del 2 marzo 1949, è opportuno che sia lo stesso committente ad incaricare il professionista laureato, essendo il rapporto professionale di carattere essenzialmente fiduciario. Subappaltare prestazioni professionali, oltre ad essere vietato, è anche sconsigliabile: sarebbe come ammettere la non competenza in quel determinato ambito professionale.

Nel disciplinare d'incarico è opportuno fare riferimento alle clausole compromissorie che demandano all'arbitrato. Le sen-

tenze sono di facile dominio pubblico, i lodi arbitrali un po' meno. Vi ricordo che sull'argomento il Consiglio del Collegio di Roma ha sottoscritto un protocollo d'intesa con il Centro per la Prevenzione e Risoluzione delle Conflitti, organo della fondazione Telos dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma. La convenzione prevede tariffe agevolate per i colleghi geometri ed il testo di dette clausole compromissorie è disponibile sul sito istituzionale del Collegio di Roma ([www.georoma.it](http://www.georoma.it))

Infine è importante ricordare che il Consiglio del Collegio, nel bilancio dell'ente, ha stanziato un fondo economico da destinare ad "adiuvandum" a quei colleghi che abbiano problemi legali connessi alle competenze professionali. Naturalmente la problematica deve essere di carattere generale e quindi di interesse per l'intera categoria; sono pertanto esclusi gli eventuali procedimenti di natura penale in quanto relativi al singolo soggetto. Per accedere al contributo sarà necessario presentare istanza al Collegio nel termine di 7 giorni dal ricevimento della contestazione. La domanda sarà valutata da una apposita commissione che proporrà al Consiglio l'eventuale natura del contributo. Il Consiglio del Collegio di Roma e quello Nazionale sono comunque a disposizione degli iscritti per affrontare le singolari casistiche.

Per fornire ai colleghi una documentazione adeguata sulle competenze professionali del geometra, nelle pagine che seguono è pubblicata un'ampia documentazione liberamente tratta da un testo predisposto dal CNGeGL.

## DOCUMENTAZIONE SULLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEL GEOMETRA

**Analisi e commento della legislazione e della giurisprudenza concernente le competenze del geometra in tema di progettazione di strutture in cemento armato.**

**L**e competenze professionali dei geometri in tema di progettazione di edifici in conglomerato cementizio armato vengono ciclicamente messe in discussione. A risollevare la questione è stata da ultimo la sentenza della Corte di Cassazione n. 19292 del 7 settembre 2009, che, seppur circoscritta al caso giudicato, è presa a pretesto per tornare in modo generico sull'argomento. Per completezza di informazione giova inoltre ricordare che limitazioni analoghe sono riservate ai periti industriali edili ed ai dottori agronomi e forestali i quali hanno ambiti di competenze del tutto simili a quelle dei geometri, previste dall'articolo 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 (Regolamento per la professione di perito industriale), i primi, ed un riferimento esplicito all'ordinamento dei geometri i secondi, riportato alla lettera cc) dell'articolo 2.

Per opportuna conoscenza occorre riferire che la professione di geometra è regolamentata dal Regio Decreto 11 febbraio

1929, n. 274, che all'articolo 16 disciplina l'oggetto ed i limiti della competenza. In particolare alla lettera l) ed m) vengono disciplinate le competenze in materia di costruzioni, che di seguito vengono trascritte:

*l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per l'incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori di irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;*  
*m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;*

Per quanto riguarda le competenze professionali, dal punto di vista normativo, è appena il caso di ricordare che la legislazione vigente non vieta in modo aprioristico al geometra di operare con strutture in cemento armato nelle costruzioni. La lettera m) assegna ai geometri il "progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili", senza ulteriori precisazioni, né esclusioni.

Le disposizioni della lettera l) disciplinano solo ed esclusivamente le questioni riguardanti costruzioni a destinazione agricola (edifici per uso di industrie

agricole con dimensioni normalmente maggiori rispetto a quelle riferibili al concetto di “modesta costruzione”) consententi l’uso del c.a. limitatamente ad alcune costruzioni.

L’interpretazione di tali disposizioni non può autorizzare a concludere che il legislatore, nonostante abbia formulato in modo chiaro e non equivoco la norma contenuta nella successiva lettera m), “*progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili*”, abbia voluto incoerentemente vietare l’utilizzo del c.a. per tutte le prestazioni di cui ad un elenco che inizia dalla lettera a) e finisce con la lettera q) (“*quod voluit dixit, quod non dixit noluit*”).

In tale caso, una corretta formulazione della legge avrebbe collocato il divieto esplicito all’interno del comma a cui segue l’elencazione.

Siccome così non è, la corretta interpretazione deve portare a concludere che le limitazioni all’uso del c.a. riguardano solo ed esclusivamente le prestazioni di cui alla lettera l).

Questa conclusione condurrebbe a conseguenze aberranti, tali da comprimere in maniera inaccettabile l’esercizio della professione del geometra e da snaturarne la funzione, vista l’importanza e la diffusione ormai acquisita dal cemento armato nell’ambito delle costruzioni non solo a destinazione civile.

Per una più corretta lettura della norma e per completezza di informazione è necessario inquadrare anche il contesto temporale in cui il citato Regio Decreto veniva emanato. All’inizio del secolo scorso buona parte

della popolazione italiana viveva in un ambito agricolo, in attesa di quel fenomeno, l’urbanesimo, che si manifestò solo alla metà del secolo appena trascorso. Conseguentemente le costruzioni prevalenti, ordinarie quindi, erano costituite da fabbricati di modesta entità, con strutture verticali murarie e solai spesso in legno, mentre l’uso del conglomerato cementizio armato era solo all’inizio e veniva adoperato per opere di rilevante importanza. Tra le prime applicazioni va sicuramente annoverata la realizzazione di Ponte Risorgimento a Roma che, costruito nel 1911 per unire i quartieri Della Vittoria e Flaminio (Piazzale delle Belle Arti), reca nelle spallette due targhe che recitano “Ponte in cemento armato ad unica arcata di 100 m di corda con freccia di 10 m” e “Costruito con sistema Hennebique dalla Società Porcheddu Ing. G.A.”. Fino a tutti gli anni ‘50 dello scorso secolo l’uso del calcestruzzo nelle civili abitazioni era relegato alla realizzazione di strutture miste. In tale contesto il legislatore del 1929 ha ritenuto opportuno limitare, per i geometri, in ambito civile la progettazione alle modeste costruzioni con qualsiasi tipologia di struttura, mentre in campo rurale l’uso del cemento armato è limitato alle costruzioni accessorie (fienili, stalle, ecc.) che, per tipologia costruttiva, richiedono l’utilizzo di strutture di ampie luci.

Il fatto poi che il legislatore non abbia voluto definire quantitativamente il limite riservato alla progettazione dei geometri è giustificato, così come riporta-

to in diverse sentenze, dalla lungimiranza del legislatore stesso che, immaginando un’evoluzione del settore tecnico e quindi dell’innovazione edilizia, non ha voluto ancorare la competenza del professionista a limiti numerici (di superficie o volume), ma ha voluto rimandarla alle valutazioni del caso specifico. In altre parole ciò che per le conoscenze di allora poteva essere innovativo e quindi “non modesto”, può essere giudicato diversamente all’attualità sulla base delle esperienze maturate e dei progressi in campo scientifico e tecnico.

D’altro canto la legislazione sopravvenuta è ritornata sull’argomento della progettazione delle opere in conglomerato cementizio armato ed in epoca più recente ha annoverato i geometri tra i professionisti abilitati.

Escludere i geometri dalla progettazione delle opere in conglomerato contravviene chiaramente al dettato dell’articolo 2, comma 1 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086, che, anzi, garantisce al geometra il diritto all’uso del cemento armato entro i limiti di competenza.

Tale legge, infatti, ha disciplinando “in toto” la materia, innovando la precedente normativa e riconoscendo la legittimazione anche dei geometri a progettare opere in cemento armato, secondo i criteri stabiliti dal relativo regolamento professionale (cfr. decisione Consiglio di Stato, sez. IV, n. 784/1997).

Pertanto, il concetto di “modesta costruzione” non è preordinato ad escludere “*sic et simpliciter*” e completamente la possibilità per il geometra di progetta-

tare qualsiasi tipo di costruzione edilizia, come alcuni vorrebbero ritenere, né potrebbe essere altrimenti poiché, infatti, il concetto medesimo è finalizzato a stabilire un ambito in relazione al quale il geometra stesso è pienamente e storicamente legittimato ad operare. Nemmeno può andare in soccorso di tale faziosa impostazione la sporadica e ripetitiva giurisprudenza citata a sostegno delle tesi, come se la stessa potesse valere per tutti i casi indiscriminatamente e non già solo ed esclusivamente per la fattispecie relativa al caso giudicato, avuto riguardo anche agli usi locali.

A questo punto, si reputa oltremodo opportuno riaffermare il vero e corretto significato del concetto di “modesta costruzione” per stabilire l’ambito di competenza del geometra nell’espletamento di incarichi professionali, adottando il criterio tecnico-qualitativo in relazione alle caratteristiche dell’opera da realizzare.

Per quanto riguarda il principale aspetto della questione, cioè la progettazione in zona sismica, si richiama la Legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante “*Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche*” che, all’articolo 17, comma 2, così prescrive testualmente: “*Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra, o perito industriale iscritto all’Albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché del direttore dei lavori*”.

Si osserva che la norma, nella sua formulazione, richiama in

modo pressoché identico quella contenuta nell’articolo 2, comma 1, della Legge n. 1086/71 sulla disciplina dell’uso del cemento armato, che è stata fino ad ora oggetto di analisi interpretativa. Anche questa norma rimanda ai criteri di ripartizione delle competenze stabiliti dalla legge professionale, motivo per cui tutte le considerazioni di principio già svolte in precedenza possono essere qui validamente riproposte. Ancora una volta, la legge autorizza il geometra ad operare, in zona sismica, a condizione che egli sia iscritto al proprio albo professionale e nei limiti della sua competenza, secondo i criteri generali richiamati dal citato art. 16, del R.D. n. 274/1929. Quand’anche la progettazione in zona sismica richieda particolari operazioni di calcolo, la legge comunque esula da questo concetto e colloca i limiti di competenza del geometra entro quelli predeterminati dalla legge professionale alla quale rimanda, vale a dire il limite della modesta costruzione.

Si deve dunque nuovamente riaffermare il concetto di modesta costruzione civile per delimitare l’ambito di competenza del geometra nell’espletamento di incarichi professionali anche in zone sottoposte a rischio sismico.

D’altro canto, occorre tener conto della specifica preparazione scolastica, unitamente a quella professionale, dei geometri, ed assicurata dalla disciplina dei programmi di insegnamento, attualmente previsti dal D.P.R. 1 maggio 1972, n. 825, recante “*Materie, orari e programmi di insegnamento negli istituti tecnici per geometri*”.

Tale decreto ha, infatti, introdotto il “cemento armato” come materia di studio sotto ogni rilevante aspetto, dai materiali ai requisiti di accettazione e di impiego, dai sistemi costruttivi al calcolo delle strutture e fino alla progettazione e direzione lavori. Ad ulteriore conferma di quanto sopra sostenuto è appena il caso di ricordare che i testi della prima prova scritto-grafica dell’esame di abilitazione alla professione di geometra, sviluppati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e quindi da un organo centrale dello Stato, nel corso degli anni hanno avuto ambiti di gran lunga superiori a quelli che vengono frequentemente contestati ai professionisti geometri. Nel 2009, l’anno appena trascorso, la prova riguardava la progettazione di una sala da concerto per 160 posti ed un locale per l’allestimento di mostre, di un locale di pubblico spettacolo quindi, in un edificio di volumetria pari a mc 3000. Nel 2007 la prova riguardava la progettazione di una villa bifamiliare su due livelli, con accesso indipendente e della superficie non superiore a mq 160 per ciascun appartamento, senza limitazioni al tipo di struttura. Ancora nel 2006 la prova riguardava la ristrutturazione di un locale di 2400 mc, situato al piano terreno di un edificio residenziale, da adibire ad attività ginniche. Nel 2004 era la volta di un progetto per un edificio polifunzionale, della volumetria di mc 3000, da destinare a supermercato e centro di medicina preventiva, anche in questo caso senza limitazioni di tipologia

costruttiva. Si potrebbe proseguire citando i temi degli anni precedenti per confermare che è pacifica per gli organismi dello Stato la competenza del geometra nella progettazione di edifici anche in conglomerato cementizio armato.

Inoltre, va rilevato che, con specifico riferimento all'obbligo della P.A. di motivare congruamente in ordine alla sufficienza della redazione di un progetto da parte di un geometra in sede di rilascio di una concessione edilizia, da oltre dieci anni la giurisprudenza amministrativa ha espressamente chiarito che la competenza di tale professionista per la realizzazione in cemento armato di piccole costruzioni accessorie di edifici rurali o per uso di industrie agricole (ex art. 16, lett. l), del R.D. n. 274/29), deve essere riferita anche alle costruzioni civili di modesta entità (ai sensi della successiva lett. m) dello stesso articolo che non prevede alcuna limitazione nel tipo di struttura). Ciò in quanto *“dal complesso normativo risultante dal r.d. 16 novembre 1939 n. 2229 e dalle Leggi 5 novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64 e 2 marzo 1949, n. 144 si deve trarre la conclusione che ai tecnici diplomati non è preclusa in assoluto la progettazione di strutture in cemento armato, anzi la stessa è specificamente prevista e consentita sempre che si mantenga nei limiti della competenza come determinata nella rispettiva disciplina professionale: ne consegue che la competenza dei geometri alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili non trova alcuna limitazione o preclusione*

*nella restrittiva struttura in cemento armato e dovendo anzi tenersi conto della specifica cultura di tali professionisti accresciuta dall'evoluzione delle relative conoscenze tecniche”* (così, esemplare in punto di motivazione, Consiglio di Stato sez. IV, 9 agosto 1997, n. 784).

Ne consegue che *“per valutare la idoneità del geometra a firmare il progetto di un'opera occorre considerare le concrete caratteristiche dell'intervento”, e a “tal fine, non possono essere prefissati criteri rigidi e fissi, ma è necessario considerare tutte le particolarità della concreta vicenda, anche alla luce dell'evoluzione tecnica ed economica del settore edilizio”* (in questi termini Consiglio di Stato sez. V, n. 348/2001).

Peraltro, le statuizioni della giurisprudenza amministrativa si richiamano a un precedente di indiscutibile rilievo, in quanto proveniente dal Supremo Giudice delle Leggi. Infatti, con la sentenza n. 199 del 27 aprile 1993, la Corte Costituzionale non soltanto ha aderito incondizionatamente al criterio *“tecnico qualitativo fondato sulla valutazione della struttura dell'edificio e delle relative modalità costruttive”*, ma ha altresì espressamente qualificato tale criterio come *“flessibile”*, destinato cioè ad evolversi in accordo con le *“cognizioni necessariamente variabili in rapporto ai progressi tecnici scientifici che la materia può subire nel tempo”* e per la cui applicazione concreta occorre far riferimento, oltre alla Legge n. 144/49 (tariffa professionale), anche all'intera normativa di settore. In tale ambito, dunque, vanno ricomprese le

disposizioni riguardanti altre categorie tecniche, quale il già citato regolamento professionale dei periti industriali (R.D. n. 275/29) che riporta la medesima espressione *“modesta costruzione civile”*, ampiamente specificata all'art. 19 della relativa tariffa (Legge n. 146/57).

A tale proposito, la Consulta conferma che i regolamenti delle professioni suddette risultano emanati contemporaneamente e, pertanto, appare inoppugnabile che la medesima espressione debba avere la stessa valenza, individuata attraverso le tariffe professionali, alla luce della cultura tecnica e professionale delle categorie interessate.

Pertanto, il più ampio ambito di competenze descritto dalla Legge n. 146/57, rispetto a quello indicato dalla Legge n. 144/49, determinato dalla evoluzione tecnico-professionale, deve essere ragionevolmente riferito anche ai geometri.

La sentenza citata non menziona il cemento armato, ma le espressioni adoperate (*“valutazione”* delle *“caratteristiche costruttive”* e delle *“difficoltà tecniche presenti”*) non solo non ne escludono l'uso, ma all'opposto lo ammettono (peraltro in termini sostanzialmente analoghi si era espressa qualche anno prima la stessa giurisprudenza amministrativa, con la sentenza del Consiglio di Stato sez. V, 12 novembre 1985 n. 390).

Ad ulteriore conferma della ragionevolezza del criterio tecnico qualitativo e dei risultati *“flessibili”*, tanto per usare l'espressione adottata dalla Corte Costituzionale, che esso comporta, la giurisprudenza di le-

gittimità, con riguardo specifico al cemento armato, ha osservato “che nel periodo intercorrente fra l’emanazione del R.D. n. 274/1929 e delle successive leggi citate, lo sviluppo del cemento armato nell’edilizia è stato notevolissimo, tanto che le strutture di tale tipo hanno praticamente sostituito l’uso di quelle una volta denominate “ordinarie”, concludendo pertanto che “il richiamo fatto alle due citate leggi n. 1086/1971 e n. 64/1974 sulle strutture cementizie e sulle costruzioni antisismiche alla competenza dei geometri e dei periti industriali edili, ha anche il significato di riconoscere ad essi una normale e generica competenza nel progettare le opere in cemento armato”.”

E la Suprema Corte di Cassazione, sez. II civile, ha ribadito il suddetto principio con la pronuncia n. 5428 del 17 marzo 2004.

Anche la giurisprudenza penale si pone nel solco inaugurato dalla giurisprudenza amministrativa e dalla Corte Costituzionale, e con la sentenza n. 3673/93 della sez. VI della Cassazione Penale si è addirittura spinta oltre, riconoscendo che la competenza in materia di costruzioni civili è disciplinata dalla sola lett. m) dell’art. 16 R.D. n. 274/29 e che, ai fini della delimitazione della competenza in materia di costruzioni civili, non hanno alcuna rilevanza le disposizioni dettate nelle altre lettere del medesimo art. 16. Infatti, la lettera m) non ha posto “alcuna distinzione o esclusione in ordine al tipo di costruzione, alla sua struttura o alla tecnica costruttiva; poiché la legge non ha escluso l’uso della

struttura in cemento armato, sarebbe ingiustificato ed anzi arbitrario porre una limitazione alla attività del geometra circoscrivendola ad un solo tipo di costruzione, escludendo quella realizzata con l’impiego del cemento armato” e, pertanto, i geometri “sono normalmente competenti a progettare ed eseguire opere in cemento armato nei limiti quantitativi e qualitativi previsti” dalla disciplina professionale.

Nello stesso senso la sentenza della sez. III della Cassazione penale n. 10125 del 16 ottobre 1996 che ha chiarito che “l’art. 2 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086, nell’indicare i professionisti abilitati alla progettazione ed alla costruzione delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, fa espressamente salvi i limiti delle singole competenze professionali. Per quanto riguarda i geometri, occorre fare riferimento alle lettere l) e m) dell’art. 16 del citato R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, che segnano i limiti della competenza del geometra in materia di costruzioni rurali e civili, e da cui può desumersi che, relativamente alle costruzioni in cemento armato, il geometra è abilitato alla progettazione e direzione di lavori afferenti a esse solo quando si tratti di modeste costruzioni - intendendosi con tale termine la limitata entità dell’opera nel suo complesso e non la sola semplicità di essa - che non richiedano complessi calcoli delle strutture e non comportino problemi di stabilità e pericolo per la incolumità pubblica”, limitazioni, peraltro, previste unicamente per le costruzioni per uso di industrie agricole, così come è dimostrato dai citati testi delle

prove di abilitazione all’esercizio professionale.

Ancor più di recente, la sentenza del Tribunale penale di Aosta, n. 683 del 29 giugno 2006, tenendo tra l’altro conto di una perizia redatta da ingegnere, riconosce la competenza professionale del geometra nella progettazione e direzione dei lavori di opere in conglomerato cementizio armato, laddove l’opera stessa possa “considerarsi modesta”.

Per quanto riguarda il concetto di “pericolo per la pubblica incolumità”, il riferimento è costituito dall’art. 1 del R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, che stabiliva che “ogni opera di conglomerato cementizio, semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l’incolumità delle persone deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto all’albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi della legge 24 giugno 1923 n. 1395 e del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto e delle successive modificazioni”.

Questa disposizione, per essere correttamente interpretata, va temporalmente collocata al momento dell’entrata in vigore del R.D. n. 2229/1939 e, dunque, giusto 70 anni addietro, epoca in cui l’utilizzo del cemento armato, quale struttura portante di costruzioni edili, veniva per la prima volta ammesso in Italia. Quindi, l’esigenza di una incisiva cautela era giustificata poiché riconducibile al fatto che era ancora in atto la specifica sperimentazione e, di conseguenza, richiamava a maggiori responsabilità i professionisti

preordinati al calcolo e dimensionamento della stessa.

Ne discende che questa disposizione, essendo stata superata e implicitamente abrogata dalla citata legge n. 1086/1971, non può essere strumentalmente utilizzata nell'interpretazione della lettera m), al fine di escludere la competenza dei geometri in materia di costruzioni civili in cemento armato. Anche su tale argomento i testi delle prove di abilitazione all'esercizio professionale, predisposti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, confermano la bontà della lettura.

Alla luce delle succitate argomentazioni risulta manifestamente irragionevole escludere a priori qualsivoglia competenza dei geometri nel campo delle costruzioni civili in cemento armato. Deve, peraltro, aggiungersi che l'interpretazione normativa prospettata dalla Suprema Corte sembra fondarsi esclusivamente sulla statuizione contenuta nella lett. l) dell'art. 16, R.D. n. 274/1929, la quale per tale via, lungi dall'essere configurata come un semplice parametro di valutazione, assumerebbe impropriamente al rango di unica disposizione applicabile nel caso di specie. Non si comprende, allora, quale utilità concreta possa spiegare la previsione espressa di cui alla lett. m) del citato articolo 16, giacché ai

fini della soluzione alla quale è pervenuto tale giudice, per mezzo di un ragionamento induttivo, anziché deduttivo, sarebbe stata sufficiente la norma di cui alla lett. l), già da sola idonea ad escludere per le modeste costruzioni civili in cemento armato, in quanto non espressamente contemplate, la competenza dei geometri.

Se non bastasse la giurisprudenza citata a sostegno delle competenze professionali del geometra, si fa esplicito riferimento a quanto affermato dal Centro Studi Ingegneri nella pubblicazione "Le competenze professionali degli ingegneri juniores" del luglio 2008, con prefazione a firma del Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che, trattando della definizione della modesta costruzione, alla nota 17, pag. 36, riporta testualmente: "*Ad esempio, ipotesi non di rado verificatasi, oggetto della progettazione (di costruzioni non prefabbricate) è una struttura pari a circa 5.050 m<sup>3</sup> a fronte dei canonici 5.000 m<sup>3</sup> con i quali la giurisprudenza individua generalmente le strutture di modesta entità*".

La valutazione della "modestia" va, pertanto, effettuata per ogni singola fattispecie, dando rilevanza decisiva all'elemento tecnico-qualitativo, tenuto conto della preparazione professionale della categoria dei geometri in rela-

zione agli studi compiuti ed alla cultura accresciuta dall'evoluzione delle conoscenze tecniche. Le considerazioni svolte valgono pienamente anche per le costruzioni a destinazione industriale o commerciale, come previsto anche dalla tariffa professionale (Legge n. 144/1949) ed a maggior ragione la competenza non può essere messa in dubbio per le costruzioni con strutture prefabbricate di cui all'art. 9 della medesima Legge n. 1086/1971. Ai sensi di tale norma, infatti, il progettista è responsabile dell'organico inserimento dei manufatti nel progetto delle strutture dell'opera, ma non anche del calcolo delle strutture prefabbricate. Per quanto attiene alla tematica relativa alla collaborazione professionale tra gli architetti o ingegneri ed i geometri, nell'ambito della quale il geometra rediga il progetto architettonico, si deve indubitabilmente affermare che essa è legittima, in quanto disciplinata dall'art. 11 della Legge di tariffa n. 144/49 che, a tal proposito, non prevede alcun limite (cfr. Cass., sez. VI penale, n. 4662/95, n. 5416/95; Pretura di Pieve di Cadore, dep. il 23 gennaio 1997; Pretura di Belluno, n. 46/98 e n. 638/98). Tale principio è stato ulteriormente ribadito dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con le sentenze della sez. V, n. 248/97, n. 83/99, n. 5208/02 e n. 3068/03.